

Ancora sulla 189. Il Tribunale di Torino accoglie la nostra tesi sulla immediata applicabilità dell'art.19-quater

A cura di Sandro Relatini

Questa volta è proprio il caso di dirlo, siamo ad una vera e propria svolta. Il percorso della legge 189, finalmente, si è compiuto.

Certamente, uno dei punti più controversi, più criticati, e probabilmente di più difficile interpretazione, è sempre stato quello legato ad una lettura normativamente orientata degli artt.19-ter e (“Leggi speciali in materia di animali”) 19-quater (“delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale).

Abbiamo riferito più volte, sulle pagine di questo sito, in ordine a quella che, a nostro avviso, costituisce l’interpretazione più corretta dell’art.19-ter. E dobbiamo che dire che le prime pronunzie giurisprudenziali sembrano andare nel senso da noi indicato.

Restavano tuttavia aperte una serie di questioni afferenti l’applicabilità (rectius, l’immediata applicabilità!) della norma contenuta nel successivo art.19-quater che recita “ gli animali oggetto di provvedimenti di sequestro e di confisca sono affidati ad associazioni o enti che ne facciano richiesta, individuati con decreto del Ministero della Salute, adottato di concerto con il Ministero dell’Interno”.

Come si vede, in ordine alla norma testè citata, vengono in essere due questioni di carattere interpretativo. La prima, se tale norma possa essere ritenuta di immediata applicabilità, pur in mancanza dei decreti attuativi. La linea sposata da questa testata, sin dal varo della legge 189 nel luglio 2004, è sempre stata quella di dare al quesito in oggetto risposta positiva.

Superato il primo dubbio di tipo interpretativo, se il provvedimento di affidamento possa essere emesso dal giudice anche prima di una sentenza definitiva di condanna per i reati di cui agli artt.544-bis ss. Il quesito, da risolversi, secondo l’opinione di chi scrive, anche in questo caso in

senso affermativo, deve essere risolto attraverso una lettura delle norme contenute nel codice di procedura penale in materia di sequestri, con particolare riferimento a quanto inizialmente normato dall'art.264 comma 2, e il cui precetto oggi è stato integralmente trasfuso nell'art.151 comma 3 del DPR 30 maggio 2002 n.115. La norma in parola prevede che i beni oggetto di sequestro preventivo nell'ambito di un procedimento penale possano essere venduti non solo prima della sentenza definitiva di condanna, ma anche immediatamente dopo il sequestro, nel caso in cui gli stessi non possano essere custoditi senza pericolo di deterioramento ovvero senza rilevante dispendio.

E' utile premettere che la Lega Antivivisezione LAV Onlus, il cui ufficio legale, come è noto, è diretto dal Dott. Maurizio Santoloci, nel mese di febbraio 2006 si è costituita parte civile, per mezzo dell'Avv. Valentina Stefutti, nel procedimento penale pendente presso la Quinta Sezione in composizione collegiale del Tribunale di Torino a carico di un imputato per reati di ricettazione di armi, detenzione abusiva di armi e, per i profili che direttamente interessavano la costituita parte civile, di maltrattamento di animali.

Secondo le prospettazioni accusatorie, l'imputato era infatti accusato di aver sottoposto, con crudeltà o comunque senza necessità, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, un cane, due scrofe, due asini, due galli, otto galline, ventisei conigli, sette bovini, otto cavalli, due scrofe, tre oche e due capre a comportamenti insopportabili per le loro caratteristiche etologiche, omettendo di provvedere alle necessarie cure mediche, costringendoli in ambienti angusti, privi di illuminazione naturale e di sufficiente ricambio di aria, sì da costringere sia gli equini che soprattutto i bovini, imprigionati con catene di lunghezza inferiore a 30 cm. che impedivano loro di muoversi e persino di coricarsi, a tabulare sulle proprie deiezioni, non fornendo comunque a nessuno degli animali acqua e cibo sufficiente, al punto da costringerli a cibarsi delle carcasse di ovini morti, e di alcune ossa bruciate.

Giova precisare come l'art.544-ter c.p., a cagione del suo trattamento sanzionatorio, sia, per espressa previsione codicistica, riservato alla cognizione del giudice monocratico. Tuttavia, a cagione della gravità dei reati oggetto di contestazione, il delitto di maltrattamento di animali veniva conosciuto, per la prima volta, da un giudice in composizione collegiale.

Ad ogni buon conto, già nel marzo 2005, quando, a seguito di un sopralluogo dei vigili della Polizia Municipale presso l'appezzamento di proprietà dell'imputato furono rinvenuti sia le armi che gli animali, detenuti nella drammatiche condizioni testè descritte, il PM che assunse la titolarità delle indagini, emise immediatamente un decreto di sequestro degli animali stessi - dapprima di natura probatoria e, successivamente, di natura preventiva - che furono affidati alla delegazione provinciale di Torino della LAV in custodia giudiziaria. Già in questa fase, l'elemento di novità i presentava a dir poco dirompente.

Un anno più tardi, il 28 febbraio 2006, si apriva, finalmente, il dibattimento. Nell'udienza del 26 maggio 2006, in cui il Pubblico Ministero e la parte civile, l'Avv. Stefutti, erano stati chiamati a rassegnare le conclusioni (l'arringa difensiva della difesa Palermo è stata calendarizzata per il 25 ottobre p.v.) il Presidente del Collegio rappresentava la necessità di porre fine alla custodia giudiziaria, che, a cagione dell'elevato numero degli animali sequestrati nonché delle loro necessità alimentari era divenuta troppo dispendiosa per lo Stato, sicchè il Pubblico ministero presentava richiesta formale di vendita degli animali sequestrati all'imputato, ai sensi dell'art.151 comma 3 precedentemente citato.

Successivamente, l'avvocato di parte civile, ritenendo applicabile, nel caso di specie, la norma di cui all'art.19-quater che sopra si è andati ad illustrare, presentava formale istanza al Collegio, affinché questo, in luogo della vendita giudiziaria, provvedesse fin da subito all'affidamento diretto degli animali alla LAV. Sicchè il 26 giugno scorso, il Presidente del Collegio, accolta l'istanza presentata dalla parte civile, decideva nel senso della piena ed immediata applicabilità della disposizione di cui all'art.19-quater anche in mancanza dei decreti attuativi della legge 189 ed in costanza di un procedimento ancora pendente - fatta salva, evidentemente, l'eventuale restituzione all'imputato in caso di assoluzione dello stesso - vale a dire in una fase temporalmente anteriore a quella in cui la disposizione di cui all'art.544-sexies, che prevede, come è noto, la confisca obbligatoria degli animali in caso di sentenza di condanna, ovvero di sentenza di patteggiamento.

Si legge infatti nel provvedimento come *“l'affidamento ad enti della natura della LAV che ne facciano richiesta è espressamente previsto dalla legge in caso di sequestro o di confisca degli*

animali qualora ricorrano, come nella fattispecie, imputazioni previste dalla legge 20 luglio 2004 n.189” e che e pertanto “visto l’art.19 disp. coord. trans. c.p. ordina l’affidamento degli stessi alla LAV”. Va delineandosi quindi un filone giurisprudenziale che sembra accedere interamente alle tesi prospettate sulle pagine di questo sito sin dall’estate del 2004.

Si tratta di un grande successo. Un successo della LAV, del Direttore dell’Ufficio Legale Dott. Santoloci e dell’Avv. Valentina Stefutti, alla quale è stato affidato il caso. Ma, soprattutto, di una grande vittoria per i diritti degli animali. Per la prima volta, da un Tribunale è stato emesso un provvedimento che riconosce l’importanza, il ruolo sociale e nevralgico rivestito dalle associazioni di protezione ambientale ed animale. Che strenuamente lottano, ormai da decenni, per la difesa di diritti che, una società che possa definirsi civile, dovrebbe riconoscere pacificamente ma soprattutto in concreto, come di interesse pubblico generale.

Sandro Relatini

Publicato il 13 luglio 2006